



TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

Il Giudice Andrea Perelli ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al n. **9094** del ruolo generale affari contenziosi dell'anno **2026**

proposta da

XX YY nato in BANGLADESH il [REDACTED] C.F. Xx,

nei confronti di

QUESTURA DI LA SPEZIA C.F. 80002820118, in persona del Ministro *pro tempore*, difesa ex lege dall'Avvocatura dello stato, presso cui è domiciliata in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2.

Visto il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 10/08/2026;

vista l'assegnazione allo scrivente in data odierna;

osserva

1 – Il difensore istante rappresenta in punto di fatto quanto segue:

- ❖ XX YY – odierno ricorrente – ha manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale il 23/04/2026;
- ❖ per ragioni indipendenti dalla sua volontà, l'appuntamento è stato fissato presso la Questura di La Spezia il 24/06/2026;
- ❖ in tale contesto la Questura ha rifiutato di rilasciare copia del modello C3 e della ricevuta della domanda;
- ❖ il 05/08/2026 il difensore ha indirizzato alla Questura – tramite messaggi di posta elettronica certificata – richiesta di consegna di tali documenti;
- ❖ tale richiesta è rimasta senza riscontro;
- ❖ il 04/08/2026 al ricorrente è stato notificato il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale.

Tanto premesso, il ricorrente chiede la consegna di copia del modello C3 e della ricevuta della domanda di protezione internazionale.

2 – Preliminarmente occorre analizzare la normativa applicabile alla domanda in esame.

Il ricorrente ha allegato di aver manifestato la volontà di presentare domanda reiterata di protezione internazionale mediante invio di messaggio di posta elettronica alla Questura di La Spezia il 23/04/2026. Benché i messaggi di posta elettronica certificati allegati dal difensore sub 1) e sub 2) al ricorso non contengano allegati apribili dai quali evincere la documentazione trasmessa alla Questura di La Spezia, tuttavia si evince che il 23/04/2026 l'avvocato ha inviato alla Questura di La Spezia un messaggio di posta elettronica certificata avente ad oggetto "XX YY; CUI [REDACTED] MANIFESTAZIONE (REITERATA) DELLA VOLONTÀ DI CHIEDERE PROTEZIONE INTERNAZIONALE E SPECIALE" con la conseguenza che può ritenersi provato quanto affermato in ordine alla data di manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale. ""

L'art. 17, co. 4, d.l. 100/2026 dispone *"Ai procedimenti amministrativi o giudiziari avviati di seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12 giugno 2026, continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla conclusione dei procedimenti medesimi, ma il tribunale decide in composizione monocratica anche nei procedimenti diversi da quelli di cui all'articolo 16, comma 1"* mentre l'art. 2, co. 1, lett. a), d.lgs. 142/2015 sancisce che s'intende per *"richiedente protezione internazionale o richiedente: lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione"*. Se ne ricava – quindi – che il procedimento amministrativo volto al vaglio della domanda di protezione internazionale si avvia nel momento in cui il richiedente manifesta la propria volontà di domandare tale protezione, indipendentemente dal momento nel quale la domanda è stata formalizzata, con la conseguenza che – nel caso di specie – **il procedimento si è avviato il 23/04/2026 e ad esso si applica la disciplina previgente al c.d. Patto europeo sulla migrazione ed al d.l. 100/2026.**

3 – Sussiste il *fumus boni iuris* poiché:

- a) dal momento in cui lo straniero manifesta la volontà di richiedere la protezione internazionale questi è un richiedente asilo, a prescindere dalla formalizzazione della domanda, che può avvenire in un momento successivo (cfr. Considerando n. 27 della Direttiva 2013/32/UE – "direttiva procedure" (n.d.r., enfasi aggiunta): *"considerato che i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che hanno espresso l'intenzione di chiedere protezione internazionale sono richiedenti protezione internazionale, essi dovrebbero adempiere gli obblighi e godere dei diritti conformemente alla presente direttiva e alla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. [...] tali persone sono richiedenti protezione internazionale"*);
- b) come richiedente asilo, egli ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo, o quanto meno di una ricevuta che attesti la manifestazione di volontà di chiedere asilo; tale ricevuta, decorso il termine di legge per la formalizzazione (da quantificarsi in 13 giorni

lavorativi¹, e quindi nel caso di specie già ampiamente decorso), ha valore di permesso di soggiorno provvisorio, ai sensi dell'art. 4, co. 3, d.lgs. 142/2015;

- c) egli ha inoltre – se non abiente – ha diritto all'accoglienza (cfr. Direttiva 2013/33/UE, che all'art. 17, dispone che *“Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti abbiano accesso alle condizioni materiali d'accoglienza nel momento in cui manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale”* e l'art. 1 comma 2 d.lgs. 142/2015, che, recependo correttamente la direttiva, prevede che *“Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale”*);
- d) la procedura di analisi della domanda non può dirsi conclusa in quanto non è decorso il termine per l'impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale.

3 – Sussiste altresì il ***periculum in mora*** in quanto in assenza di un permesso di soggiorno, o di analogo documento con tale valore che attesti la manifestazione della volontà di chiedere asilo, il ricorrente:

- a) può essere fermato dalle Forze dell'ordine quale soggetto irregolare sul Territorio Nazionale e sottoposto a privazione della libertà e/o destinatario di decreto di espulsione;
- b) non può reperire una regolare attività lavorativa, strumento essenziale per consentirgli una vita dignitosa, essendo costretto in caso contrario (dovendo necessariamente provvedere al proprio mantenimento), a vivere di elemosina o a svolgere lavori irregolari, con maggiore probabilità di cadere vittima – nel migliore dei casi – di reti di sfruttamento;
- c) non può accedere al sistema di accoglienza;
- d) non può accedere all'iscrizione anagrafica ed iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, strumento essenziale per consentire adeguati controlli medici e l'intervento tempestivo in caso di insorgenza di patologie, non prevedibili.

4 – Alla luce di quanto fin qui osservato, sussistono i presupposti di urgenza di cui all'art. 669-sexies, co. 2, c.p.p. posto che la convocazione di controparte esporrebbe il ricorrente al rischio di veder pregiudicata l'attuazione del presente provvedimento in quanto la mancanza di un documento attestante la regolarità della presenza del ricorrente sul Territorio nazionale, oltre a privare il ricorrente dei diritti di cui sopra, lo espone costantemente al rischio di immediato allontanamento dal Territorio nazionale, con conseguente vanificazione del successivo provvedimento cautelare.

P.Q.M.

Visti gli artt. 700 e 669-sexies, co. 2, c.p.c.

DISPONE che la Questura di La Spezia provveda immediatamente la rilascio in favore del ricorrente di un permesso di soggiorno per richiesta asilo, ovvero altro documento che attesti la sua manifestazione di volontà di richiedere asilo, con indicazione della data di formalizzazione/registrazione della domanda e tutte le informazioni indispensabili, quali la data della manifestazione della volontà (per consentire il decorso dei termini di legge), il timbro e/o firma del

¹ Art. 26 comma 2-bis d.lgs. 25/08, apparendo endemica la presenza di un elevato numero di domande ravvicinate, e pertanto la proroga di 10 giorni lavorativi previsti dal secondo periodo.

funzionario della Questura (per l'ufficialità/attendibilità), le generalità del richiedente e tutto quanto ritenuto dalla Pubblica Amministrazione – nell'esercizio della sua discrezionalità – utile alla sua identificazione (ad es. una foto tessera, il codice CUI previo fotosegnalamento [anche "ordinario", non Eurodac] od altro);

RISERVA di confermare, modificare o revocare il presente provvedimento all'esito del contraddittorio tra le parti;

FISSA l'udienza del 19/08/2026 ore 10:00 per la comparizione dei difensori delle parti (dispensando parte ricorrente da quella personale), precisando che tale udienza è esclusivamente finalizzata alla conferma, revoca o modifica del presente provvedimento.

ASSEGNA a parte ricorrente termine fino al 13/08/2026 per la notifica del ricorso e del presente decreto a parte convenuta.

Genova, 11/08/2026

Il Giudice

Andrea Perelli